N. 48.

**Legge che reca modifiche alla legge per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta delli 17 Settembre 1949:*

**Art. 1.**

L'art. 16 della legge 24-1-39 e successive modificazioni, contenenti disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è modificato come segue: al n. 2) dell'art. 16 sono soppresse le parole "purchè la loro retribuzione ragguagliata a mese non superi le L. 800".

**Art. 2.**

I numeri 3) e 4) dell'art. 20 della legge indicata nell'art. 1 sono riuniti nel n. 3) con la seguente dizione: "una rendita ai superstiti ed un assegno una volta tanto in caso di morte".

**Art. 3.**

L'art. 25 della legge indicata è così modificato:

"Agli effetti della presente legge deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve ritenersi inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio la quale diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro.

"Quando sia accertato che dall'infortunio o dalla malattia professionale sia derivata una inabilità permanente, tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al 10% per i casi di infortunio ed al 20% per i casi di malattia professionale, sarà corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione della indennità per inabilità temporanea, una rendita di inabilità rapportata al grado della inabilità stessa sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione:

1) per inabilità di grado dall'undici per cento al sessanta per cento, aliquota crescente col grado dell'inabilità, come dall'allegata tabella, dal cinquanta per cento al sessanta per cento;

2) per inabilità di grado dal sessantuno per cento al cento per cento, aliquota pari al grado di inabilità. Le rendite mensili sono arrotondate alla diecina piu' prossima, per eccesso quelle eguali o superiori alla frazione di lire cinque, per difetto quelle inferiori a detta frazione.

Nei casi di inabilità permanente assoluta, nei quali sia indispensabile all'invalido un'assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno di lire tremila mensili per tutta la durata di detta assistenza; non si fa luogo ad integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata o direttamente dall'Istituto assicuratore in luogo di ricovero o da parte di altri enti.

Il grado di riduzione permanente della attitudine al lavoro causato da infortunio o da malattia professionale, quando risulti aggravato da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da altri infortuni non contemplati dalla presente legge, deve essere rapportato non alla attitudine al lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità. Il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente e il numeratore la differenza tra questa e il grado di attitudine residuato dopo l'infortunio.

Se l'infortunato a moglie e figli o solo moglie o solo figli aventi i requisiti di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 35 la rendita è aumentata di un ventesimo per la moglie e per ciascun figlio.

Tali quote integrative della rendita sono corrisposte anche nel caso in cui l'infortunio sia occorso ad una donna; a tale effetto, per quanto riguarda il coniuge, dovranno ricorrere le condizioni di cui al secondo e terzo comma del numero 1 dell'articolo 35.

"Le quote integrative della rendita seguono le variazioni della rendita e cessano in ogni caso con questa, qualora non siano cessate prima per il decesso della persona per la quale furono costituite o per il raggiungimento del diciottesimo anno per i figli, salvo il caso di figli inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo".

**Art. 4.**

L'art. 35 della legge indicata è sostituito dal seguente:

"Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui nei comma seguenti, ragguagliata ad una rendita corrispondente a due terzi della retribuzione annua:

"1) il cinquanta per cento alla vedova sino alla morte o al nuovo matrimonio; in questo secondo caso è corrisposta una somma pari a tre annualità di rendita.

"Se il superstite è il marito, la rendita è corrisposta solo nel caso che la sua attitudine al lavoro sia permanentemente ridotta a meno di un terzo.

"Nessun diritto spetta al coniuge se sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunziata per colpa di lui o di entrambi i coniugi;

" 2) il 20% a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del 18° anno di età, e il 40% se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è corrisposta al figlio inabile finchè dura l'inabilità;

" 3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2), il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;

" 4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2) il venti per cento a ciascuno dei fratelli e sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e condizioni stabilite per i figli.

" La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnata non può superare l'importo dell'intera retribuzione annua. Nel caso che la somma predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o piu' rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate fino alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non può peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente.

" Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno alla vedova o al vedovo ancorchè abile al lavoro, fermo peraltro il disposto del terzo comma del numero 1), o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti. Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno potrà essere corrisposto ad altre persone della famiglia del defunto che dimostrino di avere sostenuto spese particolari in occasione della morte del lavoratore. L'assegno è di lire dodicimila in caso di sopravvivenza del coniuge senza i figli minori degli anni diciotto o inabili al lavoro, di lire sedicimila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, e adottivi, minori dei diciotto anni o inabili al lavoro, oppure in caso di sopravvivenza ai soli figli minori dei diciotto anni o inabili al lavoro, e di lire ottomila negli altri casi.

" Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto che siano orfani di ambedue i genitori, o figli di genitori inabili al lavoro, gli esposti regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati".

**Art. 5.**

Il IV comma dell'art. 42 della legge indicata nell'art. 1 è così modificato: " In ogni caso il salario annuo è computato da un minimo di L. 120.000 fino ad un massimo di L. 270.000".

**Art. 6.**

Con decorrenza dal 1° gennaio 1949 le rendite per morte e quelle per inabilità permanente liquidate in forma definita dal 35 al 100% per infortunio sul lavoro o malattia professionale, a norma della legge 24 gennaio 1939, in corso alla data suddetta sono rivalutate sulla base di una retribuzione annua:

a) di lire centoventimila per i casi di inabilità permanente di grado dal trentacinque al quarantanove per cento e per i superstiti;

di lire centocinquantamila per i casi di inabilità permanente di grado dal cinquanta al settantanove per cento;

c) di lire centottantamila per i casi di invalidità permanente di grado dall'ottanta al cento per cento.

Analoghe norme si applicano per le rendite che saranno liquidate dopo la data predetta per gli infortuni avvenuti e per le malattie professionali verificatesi fino alla data stessa.

Ugualmente dal 1° gennaio 1949 saranno stabiliti i salari medi orari legali da registrare sui libri di matricola e di paga da assumere come base per la liquidazione dei premi e delle indennità, ai sensi del primo comma dell'art. 42.

**Art. 7.**

Ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro avvenuto fino al 31 maggio 1946, con grado di inabilità permanente in forma definita non superiore al venti per cento, è concesso di richiedere all'Istituto assicuratore, non prima della scadenza di un quadriennio dalla data di costituzione della rendita, la corresponsione, ad estinzione di ogni diritto relativo, di una somma pari al valore capitale della ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 68 della legge indicata nell'art. 1, aumentato del dieci per cento.

In caso di nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità permanente, nel quale si abbia concorso tra quest'ultima inabilità e quella che ha dato luogo alla liquidazione della rendita riscattata, si procede secondo il criterio stabilito dagli articoli 31 e 32 della legge indicata nell'art. 1.

**Art. 8.**

Le modifiche e integrazioni previste dagli articoli 3, 4 e 5 della presente legge si applicano ai casi di infortunio avvenuti dal 1° gennaio 1949 e alle malattie professionali manifestatesi da tale data.

**Data dalla Nostra Residenza, addì 15 Ottobre 1949 (1649 d.F.R.).**

I CAPITANI REGGENTI

Vincenzo Pedini - Agostino Biordi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI INTERNI

G. Forcellini

- Tabella pag. 40 B.U. n. 1/1949 -